

13.4.2 L'ammortamento

L'ammortamento è un procedimento economico-contabile volto a ripartire in quote annuali e su più esercizi finanziari il costo sostenuto per l'acquisto di un bene ad utilità pluriennale.

In merito ai principi che regolano l'aggiornamento del valore, merita di essere richiamato l'articolo 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in base al quale il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto.

Con l'introduzione, poi, nell'ordinamento pubblico del sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo, ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del relativo D. Lgs. attuativo n. 279/1997, di ristrutturazione del Conto generale del Patrimonio dello Stato, il criterio dell'ammortamento è stato esteso anche agli altri tipi di beni, secondo le indicazioni recate dal manuale dei "Principi e regole contabili del Sistema di contabilità economica delle Amministrazioni pubbliche" (approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 maggio 2008, n. 36678, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2008 – Supplemento Ordinario n. 146).

Aliquota di ammortamento. L'aliquota di ammortamento è la percentuale predefinita per tipologia omogenea di beni da applicare sul costo storico o di acquisto (e mai sul valore residuo), definita quota annuale di ammortamento imputabile a ciascun esercizio finanziario. Le aliquote di ammortamento per i beni mobili sono le seguenti:

Tipologia beni	Aliquota annua	Tipologia beni	Aliquota annua
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%	<i>Impianti e attrezzature</i>	5%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%	<i>Hardware</i>	25%
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%	<i>Armi leggere</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%	<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%	<i>Beni mobili di valore culturale, storico, ecc.</i>	2%
<i>Macchinari per ufficio</i>	20%	<i>Materiale bibliografico</i>	5%
<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%	<i>Strumenti musicali</i>	20%
<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%	<i>Animali</i>	20%
<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%	<i>Opere dell'ingegno – Software prodotto</i>	20%

NON vanno sottoposti all'ammortamento i beni acquistati nel secondo semestre di ciascun anno.

Ad esempio: un macchinario d'ufficio acquistato il 1° luglio 2015 al prezzo di euro 1.000,00, IVA compresa. Al 31 dicembre 2015, in sede di rendicontazione dei beni mobili, l'ammortamento non va effettuato e lo stesso bene avrà al 1° gennaio 2016 il medesimo valore del momento dell'acquisto. Al 31 dicembre 2016, invece, andrà ammortizzato con la relativa aliquota, che è del 20%; di conseguenza a tale data avrà un valore residuo pari ad euro 800,00.

Metalli preziosi e oggetti di valore. Costituiscono casi particolari i metalli preziosi nonché gli oggetti di valore, ivi incluse le opere d'arte, che si prevede aumenteranno o perlomeno non diminuiranno di valore in termini reali. Tali beni vanno valorizzati con il criterio della valutazione in base a stima e non sono soggetti ad ammortamento.

Gli Automezzi ad uso specifico, di cui alla tabella della Circolare n. 4/2010 relativa alle aliquote di ammortamento – costituiti, in via esemplificativa, da mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio, ecc.) oppure da automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.) - vanno ricompresi nella classificazione SEC 95 “Altri mezzi di trasporto”.

Beni in corso di ammortamento. Tutti i beni ammortizzabili dovranno essere mantenuti in inventario per l'intero periodo di durata dell'ammortamento, anche qualora abbiano raggiunto un valore pari o inferiore a 500,00 euro, IVA compresa, avendo cura di riportare nelle scritture inventariali l'annotazione “*Beni in corso di ammortamento*”. Il trasferimento nel registro dei beni durevoli dovrà essere effettuato ad ammortamento concluso e, quindi, nell'esercizio successivo a quello in cui l'ultima quota è stata scomputata dal valore inventariale e il valore residuo è pari a ZERO.

Ad esempio: un bene acquistato nel primo semestre del 2012 ad un prezzo, IVA compresa, pari a 1.000,00 euro e che sconta un'aliquota di ammortamento del 25% avrà, al 31 dicembre 2015, un valore pari a Zero (l'ammortamento annuale, da calcolarsi sempre sul costo di acquisto, è pari ad euro 250,00. Quindi 250,00 euro per ciascuno dei 4 anni – dal 2012, compreso, al 2015). Lo stesso bene dovrà, pertanto, rimanere iscritto nell'inventario a tutto l'anno 2015. Solo con le operazioni rendicontazione per l'anno 2016, da presentare entro il 15 febbraio 2017, il bene dovrà essere iscritto nei beni durevoli.

Per il discarico dalle scritture contabili, il consegnatario, per tale bene, dovrà emettere il relativo mod. 130 PGS, a quantità e non anche valore, perché pari a Zero, con il codice ***D54 – Altre cause***.

L'ammortamento ***NON*** va applicato su beni acquisiti per donazione e nemmeno per quelli avuti in comodato (per maggiori precisazioni vedasi anche il par. 13.4.5).

Trasferimento di beni in corso di ammortamento tra Uffici Statali

Non è superfluo ricordare che, in caso di trasferimento di beni in corso di ammortamento da parte dell'Ufficio cedente, anche se di valore, al momento del trasferimento, inferiore o uguale a 500,00 euro, IVA compresa, i beni medesimi, giacché erano già in carico nel registro dei beni in inventario (mod. 94 C.G. o Mod. 96 C.G.) dal predetto ufficio, vanno anch'essi registrati nel giornale, Mod. 96 C.G., da parte dell'ufficio cessionario.

Ne consegue che l'Ufficio cedente emetterà un buono di discarico, Mod. 130 PGS, con codifica di movimentazione D40; l'Ufficio cessionario, a sua volta, prenderà in carico il bene con emissione del relativo buono di carico, Mod. 130 PGS, con codifica A40.

D52 – SVALUTAZIONI è il codice da utilizzare sui buoni di scarico dei beni mobili per la procedura di ammortamento. Per i consegnatari che ancora non utilizzano l'applicativo GE.CO., si consiglia di compilare un solo mod. 130 PGS per categoria, allegando agli stessi un elenco dettagliato dei relativi beni, non dimenticando di indicare per ciascun bene anche il rispettivo codice SEC.

Normativa di riferimento

- ✓ Circ. RGS 22 dicembre 1997, n. 94;
- ✓ Legge 3 aprile 1997, n. 94;
- ✓ Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;
- ✓ Circ. RGS 12 dicembre 2006, n. 43;
- ✓ D.M. 7 maggio 2008, n. 36678.